

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 28 luglio 2008, protocollo MiSE n. 30756 del 06 ottobre 2008 con la quale la Società Elettra S.r.l. con sede in Via Matteucci n. 10 - 50041 Calenzano (Firenze) ha richiesto la designazione quale Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione Europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Considerato che gli esami dei documenti presentati con l'istanza e delle successive integrazioni, trasmesse il 28 aprile 2009, protocollo MiSE n. 48553 del 27 maggio 2009, e i risultati della visita ispettiva effettuata presso la Società Elettra S.r.l. il 24 aprile 2009, soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive.

Decreta:

Art. 1.

1. La società Elettra S.r.l. con sede in Via Matteucci n. 10 - 50041 Calenzano (Firenze), ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è designata quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

2. Il suddetto Organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

3. La designazione di cui ai precedenti commi ha validità quinquennale.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Organismo Elettra S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. La Società è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII°.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 16 giugno 2009

*Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica*
VECCHIO

*Il direttore generale
della tutela delle condizioni
di lavoro*
MASTROPIETRO

09A07211

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 marzo 2009.

Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro»;

Visto in particolare l'art. 25, comma 1, lettera n) del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute, del possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto legislativo;



Visto in particolare l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'iscrizione dei medici competenti nell'elenco istituito presso il Ministero della salute, ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stato istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che la funzione dell'elenco sopra richiamato è quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di poter meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto che l'obiettivo previsto all'art. 38, comma 2 del predetto decreto legislativo non può considerarsi esaurito con il limite temporale ivi indicato come termine per produrre la prevista autocertificazione da parte dei medici che svolgevano le funzioni di medico competente;

Ritenuto necessario garantire, nel tempo, l'aggiornamento del predetto elenco attraverso l'inserimento dei dati dei sanitari che iniziano a svolgere tale attività, e la cancellazione dei sanitari che cessano di svolgerla;

Ravvisata pertanto la necessità di definire le modalità di costituzione ed aggiornamento del sopra citato elenco nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l'attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2.

1. I sanitari che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all'Ufficio indicato all'art. 1 comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.

2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.

Art. 3.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. L'elenco dei medici competenti è consultabile attraverso il portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

2. L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 4 marzo 2009

p. Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 246

09A07172

DECRETO 22 aprile 2009.

Inclusione di alcuni microrganismi nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/113/CE dell'8 dicembre 2008 della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

